


**con
sar**

from italy
with love

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

(CD. DECRETO WHISTLEBLOWING)





from italy
with love

1) Premessa	1
2) Oggetto e finalità	2
3) Definizioni	2
4) Campo di applicazione	4
5) Riferimenti normativi e regolamentari	5
6) Tutela e protezione della persona segnalante	5
7) Oggetto della segnalazione	6
8) Segnalazione interna.....	7
9) Gestione del canale di segnalazione interna	9
10) Valutazione preliminare della Segnalazione.....	10
11) Sistema sanzionatorio-disciplinare	10
12) Informazioni sull'utilizzo del canale interno	11
13) Segnalazioni anonime	11
14) Obbligo di riservatezza	11
15) Trattamento dei dati personali	12
16) Tempi di conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni	12
17) Condizioni per la protezione della persona segnalante	12
18) Divieto di ritorsione	13
19) Limitazioni delle responsabilità.....	15
20) Disposizioni finali.....	15

1) Premessa

In Italia, l'istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi internazionali di natura convenzionale (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea).

In seguito, è stata emanata la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Infine, è stato emanato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*», che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico, in vigore dal 15 luglio 2023.

Consar S.p.A., quale ente del settore privato che adotta il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e che nell'ultimo anno (2023) ha avuto una media di dipendenti non superiore a cinquanta, è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) di tale decreto.

Attraverso la presente procedura Consar S.p.A. intende dare piena attuazione alla richiamata normativa adoperandosi al fine di rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare le segnalazioni, come ad esempio dubbi e/o incertezze circa le modalità da seguire per effettuare la segnalazione e timori di ritorsioni o discriminazioni, al contempo senza incentivarne abusi o promuovere condotte emulative. L'obiettivo perseguito è quindi quello di fornire chiare indicazioni operative alla persona segnalante in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le i presupposti e le forme di tutela accordate dall'ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa e garantisce, altresì, la protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

2) Oggetto e finalità

Il presente documento, da considerarsi quale atto organizzativo adottato da Consar S.p.A. sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art.51 del D.Lgs. 81/2015, ha lo scopo di disciplinare il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione con la medesima Consar S.p.A. o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni - effettuate con dolo o colpa grave - rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone oggetto della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, nonché in conformità alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311/2023.

3) Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- **«violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi al seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute

e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - **«segnalazione» o «segnalare»:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
 - **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4;
 - **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7;
 - **«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - **«persona segnalante» (anche «whistleblower»):** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, di qualsiasi natura, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, attraverso le quali, una persona

acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **«ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **«seguito»:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **«riscontro»:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4) Campo di applicazione

La presente procedura trova applicazione esclusivamente con riferimento alla persona segnalante che effettui la segnalazione di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del "contesto lavorativo" come in prosieguo definito.

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte I dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Eventuali segnalazioni che dovessero pervenire sul canale di segnalazione interno non coperte dall'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 saranno comunque valutate dalle Società.

5) Riferimenti normativi e regolamentari

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Modello 231 adottato dalla Società;
- Regolamento Europeo 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice della Privacy);
- Linee guida ANAC approvate con delibera nr. 311 del 12 luglio 2023

6) Tutela e protezione della persona segnalante

La persona segnalante verrà tutelata dalla Società in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023.

Sono beneficiari delle tutele le seguenti categorie di persone che effettuano una segnalazione:

- dipendenti della Società;
- titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- componenti degli Organi ed i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele previste in favore della persona segnalante si applicano altresì:

- quando i rapporti giuridici tra la Società e la persona segnalante non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di

selezione/nomina o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

7) Oggetto della segnalazione

Per quanto attiene alla Consar S.p.A. - società che ha adottato il Modello Organizzativo 231 e che nell'ultimo anno non ha raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati -, le segnalazioni possono avere ad oggetto esclusivamente: condotte illecite rilevanti ai sensi della disciplina ex D.Lgs. 231/2001 (vale a dire violazioni del Modello organizzativo e condotte che integrano i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001).

Tali segnalazioni potranno avvenire **solo attraverso i canali interni** predisposti da Consar S.p.A. di cui al paragrafo successivo.

Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;

- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

8) Segnalazione interna

Consar S.p.A. ha istituito canali di segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate, alternativamente, a scelta della persona segnalante, con modalità scritta oppure orale.

La **segnalazione con modalità scritta, su supporto cartaceo**, va effettuata mediante l'invio della stessa a mezzo del servizio postale all'indirizzo della Consar S.p.A. in (84085) Mercato San Severino (SA) alla Via Pizzone nr. 13; a tutela della riservatezza e in vista della protocollazione riservata della segnalazione da parte del gestore, si richiede che la segnalazione sia inserita in due buste chiuse: nella **prima busta**, la persona segnalante, salvo il caso in cui voglia rimanere anonima, dovrà inserire i propri dati identificativi, ivi compreso, possibilmente, un recapito telefonico (al fine di poter mantenere una interlocuzione con tra la medesima persona segnalante e il gestore della segnalazione); nella **seconda busta**, dovrà essere inserita la segnalazione vera e propria; entrambe le predette buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** chiusa, indirizzata alla Consar S.p.A., che dovrà riportare la dicitura **“RISERVATA AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE”**.

Le buste così predisposte, pervenute alla Consar S.p.A. a mezzo del servizio postale, saranno consegnate, senza ritardo, dall'addetto alla ricezione al gestore delle segnalazioni ed è fatto divieto a chiunque altro venga in possesso delle stesse di aprirle o di trasmetterle ad altro soggetto non autorizzato.

I dati identificativi del segnalante, i dati della segnalazione, il contenuto della stessa e di eventuali documenti allegati, anche in via integrativa, sono protocollati e conservati all'interno di un faldone accessibile al solo gestore della segnalazione e custodito in armadio dedicato chiuso a chiave a sua volta custodita in luogo conosciuto e accessibile solamente dal richiamato gestore della segnalazione.

I successivi contatti con il segnalante **non potranno avvenire tramite email o PEC**, ma

solamente in presenza (se il segnalante lo richiede) o telefonicamente, tramite la linea dedicata sotto indicata.

Eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa dalla persona segnalante, con le medesime modalità di cui sopra, al gestore delle segnalazioni tramite il servizio postale (corrispondenza cartacea), in busta chiusa riportante la dicitura “**RISERVATA AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE**” e indirizzata alla Consar S.p.A.

La **segnalazione mediante incontro diretto** è effettuata previo appuntamento da concordare con il gestore della segnalazione, contattabile dal lunedì al venerdì, in orari di ufficio, al numero telefonico dedicato, pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “Whistleblowing”.

Al momento del contatto telefonico il gestore preposto invita il segnalante a prendere visione dell’“Informativa Privacy” pubblicata sul sito web aziendale, nella sezione “Whistleblowing” e concorda con il medesimo segnalante un incontro diretto da fissarsi entro un tempo ragionevole, non superiore a 15 giorni, presso l’ufficio del gestore della segnalazione.

L’incontro diretto, previa presa visione dell’“Informativa Privacy” da parte della persona segnalante, dovrà essere documentato con sola verbalizzazione o con registrazione e verbalizzazione della registrazione.

Nel caso in cui il segnalante non presti il consenso alla registrazione, il gestore della segnalazione si limiterà a redigere per iscritto un verbale sullo svolgimento dell’incontro che verrà sottoscritto sia dal gestore della segnalazione che dalla persona segnalante.

Copia del verbale così sottoscritto sarà consegnata alla persona segnalante.

Tutta la documentazione cartacea relativa alla segnalazione acquisita con incontro diretto (il verbale e ogni altro documento allegato o successivo) dovrà essere correttamente archiviata all’interno di un faldone accessibile al solo gestore della segnalazione e custodita in armadio dedicato chiuso a chiave a sua volta custodita in luogo conosciuto e accessibile solamente dal richiamato gestore della segnalazione.

La **segnalazione con modalità telematica** va effettuata dalla persona segnalante mediante l’utilizzo della piattaforma online attivata dalla Società, raggiungibile tramite l’indirizzo (link) pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “Whistleblowing”. Tale modalità consente l’invio della segnalazione in modalità informatica e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. In particolare, la piattaforma online è implementata con il software libero ed open source GlobalLeaks, noto per le caratteristiche di sicurezza e anonimato nella gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

L’identità della persona segnalante è conosciuta solo dal gestore della segnalazione che ne

garantisce la riservatezza.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico di altre direzioni aziendali, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza verrà oscurato ogni tipologia di dato che possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.) di cui all'articolo 6, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231 del 2001, il gestore della segnalazione ne dispone immediatamente la trasmissione all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dandone contestuale notizia al segnalante.

Ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, il gestore della segnalazione e l'O.d.V. collaborano all'istruzione ed alla definizione del procedimento originato dalla segnalazione.

9) Gestione del canale di segnalazione interna

Il gestore della segnalazione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti alla persona segnalante e/o a eventuali altre persone coinvolte nella segnalazione, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito come sopra indicato.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione:

- a)** rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b)** mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c)** dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d)** fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il gestore della segnalazione sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta, dandone notizia al segnalante.

Laddove invece il gestore della segnalazione ravvisi il *fondato sospetto* della fondatezza della segnalazione, trasmette senza indugio un *report* dell'attività svolta agli organi sociali competenti (Amministratore Unico e Organismo di Vigilanza) per i relativi seguiti, dandone

comunicazione alla persona segnalante.

Spetta solamente alla Società procedere alle valutazioni ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello 231.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della presente procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

10) Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il gestore preposto:

- a) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e, in generale, della procedura;
- b) archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura, come ad esempio:
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il gestore della segnalazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d) nel caso di segnalazioni 231, la stessa viene trasmessa e condivisa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione alla persona segnalante.

Come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal gestore della segnalazione deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

11) Sistema sanzionatorio-disciplinare

Fermo restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.21 D.Lgs. n. 24/2023, si rinvia al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Consar S.p.A. con particolare riferimento alle misure disciplinari adottabili nei confronti del personale dipendente, dei soggetti apicali della Società

e dei collaboratori esterni o *partners*.

L'organo aziendale preposto all'attivazione del sistema sanzionatorio decide la tipologia di sanzione da comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

La sanzione disciplinare, che deve avvenire in linea con quanto previsto dal CCNL applicabile e dalla disciplina giuslavoristica, potrà essere graduata in funzione della gravità e dovrà essere in linea a quanto disposto dal richiamato Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate anche qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

12) Informazioni sull'utilizzo del canale interno

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con Consar S.p.A., la presente procedura è pubblicata nella sezione "Whistleblowing" del sito web aziendale ed è affissa all'interno della sede di quest'ultima e, in particolare, nei locali di primo accesso alla stessa.

13) Segnalazioni anonime

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, che siano tali da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

14) Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini

del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 eseguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

15) Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, ove applicabile, del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che sono manifestamente inutili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D.Lgs. n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, dell'articolo 11 del citato D.Lgs. n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

16) Tempi di conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

17) Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 si applicano alle persone

indicate nell'art.3 del D.Lgs. 24/2023, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Salvo quanto previsto dal successivo art.20 del D.Lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

18) Divieto di ritorsione

Le persone indicate nell'art.3 del D.Lgs. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile e di aver subito

un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art.17, co. 4, del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art.17 del D.Lgs. 24/2023. Le persone di cui all'art.3 del D.Lgs. 24/2023 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Gli enti e le persone di cui all'art.3 del D.Lgs. 24/2023 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

19) Limitazioni delle responsabilità

Non è punibile ed è esente da responsabilità l'ente o la persona di cui all'art.3 del D.Lgs. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 24/2023.

Quando ricorrono le suddette ipotesi è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art.3 del D.Lgs. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

20) Disposizioni finali

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le condotte volte ad ostacolare le segnalazioni, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e, in generale, dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, comma 4, del Codice Civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, si rinvia al D.Lgs. n. 24/2023.